



## Confartigianato: no allo sconto in fattura

Il no deciso di Confartigianato allo sconto sulle fatture per gli interventi relativi all'ecobonus e al sismabonus, previsto dal Decreto Crescita, si basa sulla consapevolezza della profonda distorsione della concorrenza introdotta dalla norma - come evidenziato dall'Antitrust - a danno di mezzo milione di micro e piccole imprese operanti nel settore delle costruzioni, con 1,2 milioni di addetti, l'89% dell'occupazione del settore. Il mercato sostenuto dall'ecobonus ammonta a 3.331 milioni di euro di investimenti, vale il 6,6% degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici residenziale ed è distribuito su 334.846 interventi. La distribuzione per tipologia di lavori rileva il 37,1% degli investimenti sostenuti da ecobonus si riferisce ai serramenti, il 16,9% alle caldaie a condensazione, il 15,9% a pareti verticali, il 14,5% a pareti orizzontali, il 6,7% a pompe di calore, il 3,8% a schermature solari, l'1,1% al solare termico e lo 0,5% a Building automation. Confartigianato ha simulato gli effetti del provvedimento su di una impresa tipo di cinque addetti nel settore delle costruzioni, comparto composto da edilizia, installazioni di impianti, posa in opera di infissi e altri lavori specializzati, profilo che rientra nella classe di addetti più numerosa del settore, nella quale si colloca il 42,5% degli addetti. Nell'ipotesi in cui gli interventi per efficienza energetica pesino per il 50% del fatturato aziendale si evidenzia che la norma, dal quarto anno, mette fuori mercato l'impresa. Nei primi tre anni lo sconto praticato ai clienti rimane inferiore alle somme versate all'Erario - imposte su reddito, ritenute dei dipendenti, contributi, Irap e Iva - consentendone il completo recupero da parte dell'impresa, ma dal quarto anno questa condizione non si avvera più e l'impresa è costretta, per quell'anno, a rinunciare alla gran parte degli interventi incentivati; e nel quinto anno la rinuncia per incapienza è totale. Nell'arco dell'intero

quinquennio è del 37% la riduzione del fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica. Se l'impresa è fortemente specializzata negli interventi per efficienza energetica, con un peso del 75% del fatturato dell'impresa, la situazione peggiora. Lo sconto, infatti, può essere recuperato solo nel primo biennio mentre già nel terzo anno si registra una incapienza di versamenti all'Erario per la quasi totalità dei lavori e nell'ultimo biennio sarà necessario rinunciare alla totalità dei lavori incentivati; nell'arco del quinquennio l'impresa perderà oltre la metà (58%) degli interventi beneficiati da incentivi. Più grave il caso in cui l'impresa non riesca a compensare i mancati ricavi sul mercato sostenuto dall'ecobonus su altri segmenti di mercato (immobili non residenziali, nuove costruzioni), in quanto la riduzione dei ricavi diminuisce gli oneri fiscali utilizzabili per la compensazione. Lo spazio di mercato si potrebbe spalancare anche a settori diversi da quello dalle costruzioni, come quello delle utilities, caratterizzati da una maggiore presenza di grandi imprese pubbliche. Nei settori di energia e utilities le medie e grandi imprese a partecipazione pubblica concentrano il 51,1% dell'occupazione del comparto. In questa prospettiva si concretizza il paradosso di norme orientate alla 'crescita' che, invece di sostenere le piccole imprese private delle costruzioni rischiano di generare ulteriori spazi di rendita di posizione a grandi imprese pubbliche.

Si ricorda che gli uffici di Confartigianato per i mesi di luglio e agosto adottano l'orario estivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

**Gli uffici rimarranno chiusi  
dall'11 al 18 agosto.**

●●● **IN QUESTO NUMERO:**

**Consulenza Fiscale:**

*Le proroghe dei versamenti delle imposte* da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:**

*La nuova disciplina dei tirocini formativi* da pag. 5

**Credito:**

*La convenzione di Tesoreria* da pag. 7

**Categorie e Mercato:**

*Rettifica per l'utilizzo delle apparecchiature Tesla Med ion* da pag. 8

**Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì**

<b>Lunedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Martedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Mercoledì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Giovedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Venerdì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>

**Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811**

**PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE**

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019 n. 58, prevede all'articolo 12-quinquies, comma 3, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione in esame prosegue, al comma 4, precisando che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese "trasparenti" di cui agli articoli 5, 115, e 116 del TUIR, purchè possiedano i requisiti sopra indicati.

Si tratta dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.

Tali indici sono stati approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018. La risoluzione 28 giugno 2019, n. 64, avente oggetto gli Indici sintetici di affidabilità fiscale-Proroga dei versamenti, ricorda che con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento.

L'Agenzia delle Entrate, commentando l'articolo 12-quinquies, chiarisce che detto articolo nel di-

sporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- ➔ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- ➔ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Al riguardo la normativa prevede che gli ISA si applicano ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a euro 5.164.569. Per gli indici AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ricorrendo tali condizioni, l'Agenzia delle Entrate precisa che risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- ➔ applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della leg-

ge 23 dicembre 2014, n. 190;

- ➔ applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ➔ determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ➔ dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dopo la modifica normativa inserita nell'articolo 12-quinques in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 (decreto legge "crescita", convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 e pubblicato nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019).

Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime **un maggior arco temporale** (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell'IVA.

Inoltre, ha previsto una **"moratoria dalle sanzioni"** nel primo semestre di vigenza dell'obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all'avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

- a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:
  - continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
  - annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
  - trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giorna-

lieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);

- liquidare l'IVA del periodo nei termini ordinari.

- b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente "messo in servizio" il Registratore Telematico:

- devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;

- possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

- liquidano l'IVA del periodo nei termini ordinari.

Infine, si fa presente che **l'Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita** per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Nel comunicato stampa, in allegato, emanato a commento della Circolare n. 15/2019 viene precisato che:

- ➔ il nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- ➔ potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;
- ➔ con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

## LE DATE DELLA FATTURA ELETTRONICA DOPO IL 1 LUGLIO 2019

L'art. 11 D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto **due novità per le fatture emesse a far data dal 1.07.2019:**

- 1) il documento deve recare *“la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”*;
- 2) la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In relazione a quest'ultimo termine, modificato con la legge di conversione del decreto Crescita, la previsione originaria era di 10 giorni.

Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione. Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista fino a settembre. In sostanza, l'invio entro tali termini veniva considerato tempestivo. Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo. Per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Sempre in tema di fatturazione differita è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.14/E del 17/06/2019, che in caso di cessione di beni la cui spedizione risulti da uno o più d.d.t. (documenti di trasporto), la data di effettuazione dell'operazione (campo “Data fattura” del file fattura elettronica) dovrà coincidere con la data dell'ultimo D.d.t. e la fattura potrà poi essere inviata (emessa) a S.d.i. entro il 15 del mese successivo.

Tale comportamento non sembra però escludere altre possibilità come quella di poter indicare

come data della fattura quella di fine mese, ovvero una data intermedia tra quella dell'ultimo d.d.t. e fine mese, o anche una data successiva alla fine del mese. In tal caso, però, da interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica deve essere trasmessa a S.d.i. nella stessa data in cui è generata.

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non fatturato. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell'IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.

**Francesco Bandini**

**[bandini@confartigianato.fo.it](mailto:bandini@confartigianato.fo.it)**

## Tirocini formativi: la nuova disciplina in Emilia-Romagna

La Legge Regionale numero 1 del 2019, entrata in vigore il 1° luglio, riscrive la disciplina applicabile ai tirocini formativi stipulati in Emilia Romagna.

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate alla precedente normativa applicata (L.R. n. 17/2005).

### Autorizzazione preventiva

Dal punto di vista procedurale, l'avvio dei tirocini potrà avere luogo solo dopo che l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, ricevute le previste comunicazioni da parte dei soggetti promotori e dei datori di lavoro ospitanti ed esperite una serie di verifiche e di controlli dall'esito positivo, avrà autorizzato l'attivazione degli stessi.

### Destinatari

Tutti possono svolgere un tirocinio senza differenziazioni di tipologie: maggiorenni, minorenni (purché abbiamo assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, in possesso di una qualifica professionale o un diploma) occupati e non occupati.

È fatto divieto di attivare un tirocinio per soggetti abilitati o qualificati all'esercizio di una professione regolamentata (come ad es. estetista, farmacista, geometra, commercialista etc.) per attività riconducibili alla stessa professione, nonché per tutti quelli che abbiano già lavorato presso il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratori subordinati o con qualunque altra forma contrattuale.

### Durata

Per quanto concerne la durata del tirocinio (comprese eventuali proroghe), la stessa viene stabilita nelle seguenti misure:

- ➔ da 2 a 6 mesi per la generalità dei tirocini;
- ➔ fino a 12 mesi in caso di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ex DPR 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale;

➔ fino a 24 mesi per tirocini riguardanti soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione della legge 68/1999;

➔ da 1 a 6 mesi per le attività stagionali;

Il tirocinio può essere sospeso in caso di malattia, maternità, infortunio per periodi continuativi pari o superiori a 30 giorni di calendario, oppure per chiusure aziendali di almeno 15 giorni.

### Limiti quantitativi

Parzialmente modificati i criteri di computo del numero massimo dei tirocinanti "ospitabili", essendo ora ammessa la possibilità di tener conto anche dei lavoratori a tempo determinato, a condizione che la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio:

- ➔ n. 1 tirocinante per aziende da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) nonché a tempo determinato se questi iniziano prima dell'avvio del tirocinio e terminano dopo la fine.
- ➔ n. 2 tirocinanti per aziende da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) nonché a tempo determinato se questi iniziano prima dell'avvio del tirocinio e terminano dopo la fine.
- ➔ n. 10% con arrotondamento all'unità superiore per aziende con più di 21 dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) nonché a tempo determinato se questi iniziano prima dell'avvio del tirocinio e terminano dopo la fine.

Nel numero massimo di tirocini ospitabili non si computano i tirocini curricolari, nonché i tirocini per inclusione sociale, disabili, soggetti svantaggiati, etc.

Viene introdotta una sorta di "premio alla stabilizzazione", per i datori di lavoro che assumano soggetti in precedenza ospitati come tirocinanti, che si sostanzia nella possibilità di stipulare tirocini oltre la quota sopra riportata: per ogni tirocinante assunto negli ultimi 24 mesi, con contratto a tempo determinato (della durata di almeno 6 mesi), indeterminato, o apprendistato, l'azienda può attivare un ulteriore tirocinio, fino ad un massimo di 4.

### Indennità

L'azienda deve riconoscere al tirocinante una indennità minima mensile pari a € 450, che sarà riconosciuta per intero a fronte di una partecipazio-

ne mensile non inferiore al 70% delle presenze. Ai tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di lavoro (es. "NASpl"), l'azienda ospitante ha la facoltà di erogare l'indennità cumulabile con l'ammortizzatore anche oltre i 450€.

### **Divieto di attivazione per l'azienda**

Non è possibile attivare tirocini se, negli ultimi 12 mesi, sono stati effettuati licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

Rientrano nel divieto:

- ➔ Licenziamento collettivo (Procedure di mobilità),
- ➔ Licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- ➔ Licenziamento per superamento del periodo di comparto;
- ➔ Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- ➔ Risoluzione del rapporto di apprendistato, per volontà del datore di lavoro, al termine II del periodo formativo;
- ➔ Licenziamento per fine appalto.

È possibile derogare alla norma se sono presenti specifici accordi sindacali.

### **Sistema sanzionatorio**

È stato introdotto un sistema sanzionatorio molto rigido e gravoso per le aziende, che prevede il divieto di attivazione di nuovi tirocini per 1 anno oppure 3 anni a seconda della tipologia della violazione constatata.

Divieto di attivazione di nuovi tirocini per 1 anno nei casi di:

- ➔ Violazione limiti di durata minima e massima;
- ➔ Violazione dei limiti numerici;
- ➔ Svolgimento attività diverse dal progetto;
- ➔ Mancata erogazione formazione sicurezza;
- ➔ Riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro da parte dell'INL;
- ➔ Mancata indennità - Min. 450€ con effettiva presenza del 70%;
- ➔ Attivazione con un minorenni senza qualifica.

Se tali violazioni vengono sanate il divieto si riduce di 1/3.

Divieto di attivazione di nuovi tirocini per 3 anni nei casi di:

- ➔ Avvio senza autorizzazione;
- ➔ Mancata assicurazione INAIL;
- ➔ Attivazione tirocinio con una persona che aveva già lavorato presso l'azienda;
- ➔ Attivazione tirocinio per una persona già abilitata o qualificata;

I tirocini dovranno essere immediatamente interrotti e al tirocinante dovrà essere comunque riconosciuta l'intera indennità.

Le disposizioni in materia di tirocini sopra descritte non trovano in ogni caso applicazione per i tirocini CURRICULARI promossi da Università, Istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,073%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,023%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,423%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,973%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,323%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,323%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,923%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,823%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,973%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,973%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,073%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,573%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,373%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,923%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,823%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,423%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,973%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,373%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,373%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,923%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,823%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,973%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,173%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,073%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,573%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,473%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,573%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,673%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,373%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,373%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,073%</b>

## Apparecchiature ad uso estetico - Tecnologia Tesla Med Ion

### Rettifica indicazioni

A seguito di confronto con l'Ing. Alberto Bannino, project manager dell'azienda produttrice - FAPIB ha parzialmente rettificato quanto precedentemente affermato; l'Ing. Cerisola, Presidente della FAPIB, ha affermato che quanto riportato sul manuale d'uso - in aggiunta a quanto dichiarato dal costruttore - consente l'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'estetista per le applicazioni definite nel manuale e nella scheda tecnica n. 13 del DM 206/2015. FAPIB conferma invece quanto già asserito con riferimento ai trattamenti pubblicizzati sul depliant nonché a quanto veicolato sui social media rispetto a corsi di formazione da soggetti diversi dal produttore.

L'apparecchiatura può essere utilizzata a scopo estetico, ovviamente nei limiti previsti dalla succitata scheda 13.

***Per chiarimenti contattare la referente di categoria Fabiola Foschi allo 0543452844.***